

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
645/2018/R/GAS**

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 15 febbraio 2017 (prot. Autorità 6199 del 15 febbraio 2017), l'impresa distributtrice 739-SERVER S.r.l., ha presentato una richiesta di rettifica di dati patrimoniali;
- con comunicazione del 15 settembre 2018 (prot. Autorità 26015 del 19 settembre 2018), l'impresa distributtrice 791- TOSCANA ENERGIA S.p.a. ha presentato una nuova richiesta di rettifica di dati patrimoniali che sostituisce integralmente l'istanza presentata in data 15 febbraio 2018 (prot. Autorità 4479 del 15 febbraio 2018), in relazione alla quale la deliberazione 149/2018/R/GAS aveva previsto specifici approfondimenti da parte degli Uffici;

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2018:
 - richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2018, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
553	UNISERVIZI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
860	LD RETI SRL
926	ACEGAS-APS-AMGA SPA
927	ALTO GARDA SERVIZI SPA
1121	METANODOTTI DEL FRIULI SRL
1338	LARIO RETI GAS SRL
3287	MEDITERRANEA SRL
4035	ACQUI RETE GAS SRL
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
25420	AP RETI GAS SPA

- istanze di rettifica di dati fisici dall'impresa distributtrice 389-GEI S.p.a., con riferimento all'anno 2015, e dall'impresa distributtrice 20101-BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.a., con riferimento all'anno 2016;
- istanze di determinazione tariffaria d'ufficio dall'impresa distributtrice 389-GEI S.p.a. con riferimento alla località 10316-Valeggio sul Mincio e dall'impresa distributtrice 4035-ACQUI RETE GAS S.r.l. con riferimento alla località 314-Acqui Terme;
- istanze di rettifica relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG dall'impresa distributtrice 377- GESAM RETI S.p.a., con riferimento all'anno dati 2009, e dall'impresa distributtrice 1317-COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI S.r.l., con riferimento all'anno dati 2016;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
217	TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL
369	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L. IN LIQUIDAZIONE
553	UNISERVIZI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
795	GIUDICARIE GAS SPA
2130	MEDITERRANEA ENERGIA SRL
3045	IRETI SPA
3185	A T.R. SRL
5509	NOTARESCO GAS SRL
20101	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
22668	2I RETE GAS SPA
25420	AP RETI GAS SPA

RITENUTO CHE:

- in relazione alle richieste di rettifica di dati patrimoniali presentate dall'impresa distributtrice 739-SERVER S.r.l. in data 15 febbraio 2017:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, sia opportuno accettare l'istanza di rettifica di dati patrimoniali che comporta vantaggi per i clienti finali, con decorrenza dalle tariffe dell'anno 2014;
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno accettare l'istanza di rettifica di dati patrimoniali che comporta vantaggi per l'impresa distributtrice, con decorrenza dalle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2017;
- in relazione alle rettifiche presentate entro il 15 settembre 2018:
 - con riferimento alle richieste di rettifica di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributtrici di cui alla Tabella A:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, sia opportuno accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni tariffari dal 2009 al 2017, le richieste di rettifica presentate dalle imprese distributtrici di cui alla seguente Tabella C, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
860	LD RETI SRL
927	ALTO GARDA SERVIZI SPA
1338	LARIO RETI GAS SRL
3287	MEDITERRANEA SRL
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2015, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella D*, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
791	TOSCANA ENERGIA SPA
926	ACEGAS-APS-AMGA SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2016, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella E*, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
553	UNISERVIZI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
1121	METANODOTTI DEL FRIULI SRL
1338	LARIO RETI GAS SRL
3287	MEDITERRANEA SRL
4035	ACQUI RETE GAS SRL
25420	AP RETI GAS SPA

- in relazione alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore:
 - o sia opportuno accettare la richiesta di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 389-GEI S.p.a. per l'anno dati 2015, con decorrenza dalle tariffe dell'anno 2017;
 - o sia opportuno prevedere che la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 20101-BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.a. per l'anno dati 2016, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
- in relazione alle istanze di determinazione tariffaria d'ufficio:
 - o sia opportuno prevedere che le istanze presentate dall'impresa distributtrice 389-GEI S.p.a., con riferimento alla località 10316-Valeggio sul Mincio, e dall'impresa distributtrice 4035-ACQUI RETE GAS S.r.l., con riferimento alla località 314-Acqui Terme, siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle istanze di rettifica relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG:
 - o sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributtrice 377-GESAM RETI S.p.a., con riferimento all'anno dati 2009, e dall'impresa distributtrice 1317-COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI S.r.l., con riferimento all'anno dati 2016, siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella B*:
 - o sia opportuno prevedere che le medesime istanze siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per

- l'anno 2019 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle rettifiche dei dati, di cui ai precedenti punti, accolte con decorrenza antecedente all'anno tariffario 2018, sia necessario:
 - o procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2009 al 2017;
 - o applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2017

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2017 come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 9 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 10 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini